

DELIBERAZIONE 15 MARZO 2022

110/2022/R/GAS

**DISPOSIZIONI URGENTI PER IL CONFERIMENTO DELLE CAPACITÀ DI STOCCAGGIO PER
L'ANNO TERMICO 2022/2023**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1196^a riunione del 15 marzo 2022

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- il regolamento CE 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modifiche, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e come successivamente integrata e modificata (di seguito: decreto-legge 1/12);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93;
- il decreto del Ministro della Transizione Ecologica (di seguito: il Ministro) 14 marzo 2022 (di seguito: decreto 14 marzo);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 8 marzo 2018, 140/2018/R/gas (di seguito: deliberazione 140/2018/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 8 marzo 2018, 141/2018/R/gas (di seguito: deliberazione 141/2018/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 26 febbraio 2019, 67/2019/R/gas e il relativo allegato contenente il "Testo integrato per la regolazione in materia di garanzie di libero accesso al servizio di stoccaggio di gas naturale" (di seguito: RAST);
- l'atto di indirizzo del Ministro del 24 febbraio 2022 (di seguito: atto di indirizzo);
- i codici di stoccaggio come da ultimo approvati dall'Autorità.

CONSIDERATO CHE:

- il decreto-legge 1/12 prevede all'articolo 14, comma 3, che sia determinata, con decreto del Ministro la parte dello spazio di stoccaggio di modulazione destinato alle

esigenze dei clienti di cui all'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 164/00, da assegnare, per le esigenze degli stessi clienti, con procedure di asta competitiva;

- l'atto di indirizzo, in considerazione della crisi Russia-Ucraina e delle possibili ripercussioni sulla sicurezza degli approvvigionamenti energetici nazionali, dà indicazione ai principali importatori di gas affinché si approvvigionino nel minor tempo possibile di volumi aggiuntivi di gas naturale nonché ha chiesto alla società Stogit S.p.a. di ottimizzare il riempimento delle capacità di stoccaggio anticipando la campagna di iniezione in stoccaggio, senza pregiudicare la fase di erogazione in corso;
- con il decreto 14 marzo 2022, il Ministro ha emanato disposizioni per l'anno termico dello stoccaggio 2022/2023, ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 1/12 e dell'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 164/00, le quali confermano in linea generale l'assetto previgente dei servizi di stoccaggio, introducendo altresì alcune disposizioni sulla base di quanto già indicato nell'atto di indirizzo;
- con il RAST, l'Autorità ha disciplinato le garanzie di libero accesso ed erogazione dei servizi di stoccaggio del gas naturale, tra cui i criteri di conferimento della capacità di stoccaggio individuata ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 1/12, di svolgimento delle relative procedure di conferimento, nonché, al comma 15.5, di definizione dei relativi prezzi di riserva;
- i criteri di definizione dei relativi prezzi di riserva di cui all'articolo 15, comma 5, del RAST tengono conto:
 - della differenza, attesa sulla base delle quotazioni *forward* rilevate presso l'hub TTF e/o presso il PSV nei giorni precedenti ad ogni procedura, tra il prezzo del gas con consegna nel periodo invernale e quello del gas con consegna nel precedente periodo estivo, anche considerando i prodotti stagionali a termine per l'anno successivo al primo ai fini del conferimento della capacità per periodi pluriennali;
 - della differenza fra le componenti tariffarie unitarie complessivamente applicate sul gas immesso in rete nel periodo invernale e quelle applicate nel precedente periodo estivo;
 - dei costi associati al conferimento ed all'utilizzo delle capacità di stoccaggio ed in particolare il costo dei consumi di iniezione ed erogazione e gli oneri finanziari connessi con l'immobilizzazione del gas in stoccaggio;
 - della possibilità di prevedere un prezzo di riserva funzione crescente dei quantitativi offerti in allocazione anche alla luce di possibili incrementi dei differenziali stagionali nel corso della fase di iniezione;
- ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del RAST, le formule di calcolo dei prezzi di riserva sono comunicate alle imprese di stoccaggio, con l'obbligo per le medesime imprese di mantenerne la riservatezza;
- ai sensi degli articoli 24 e 25 del RAST, l'impresa di stoccaggio, definisce le modalità di attribuzione agli utenti delle quote a copertura dei consumi tecnici delle centrali di compressione e di trattamento;
- ai sensi dell'articolo 26 del RAST, l'impresa di stoccaggio definisce i corrispettivi per il bilanciamento e per la reintegrazione degli stoccaggi, tra cui i corrispettivi in

caso di mancato rispetto dei profili di giacenza di gas in stoccaggio (di seguito: corrispettivi per il mancato riempimento).

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- la crisi Russia-Ucraina ha determinato condizioni di mercato che presentano:
 - una situazione di c.d. *backwardation* del prezzo del gas che determina valori anche negativi del differenziale stagionale, funzionale al calcolo del prezzo di riserva per le procedure di conferimento della capacità di stoccaggio;
 - quotazioni particolarmente elevate e volatili;
- il livello di riempimento dello stoccaggio contribuisce sia a ridurre la volatilità del prezzo del gas in Italia, che a contenerne il prezzo entro valori anche inferiori a quelli europei, come avvenuto negli scorsi mesi;
- l'atto di indirizzo e il decreto 15 marzo 2022 prevedono interventi regolatori che, in sintesi, riguardano:
 - la possibilità di un prezzo di riserva nullo per le procedure di conferimento della capacità di stoccaggio;
 - l'individuazione di meccanismi che incentivino il riempimento e/o il mancato svuotamento delle capacità;
- quest'ultimo aspetto riguarda almeno:
 - i costi in capo agli utenti legati all'utilizzo delle capacità conferite;
 - le penali per il mancato rispetto del profilo minimo di giacenza di gas in stoccaggio;
 - le condizioni economiche applicate alle giacenze di stoccaggio presenti all'inizio del prossimo anno termico, ovvero l'1 aprile 2022;
- il calendario delle aste allegato al decreto 14 marzo 2022 prevede che la prima asta si svolga domani, 16 marzo 2022.

RITENUTO CHE:

- al fine di dare urgente attuazione alle disposizioni del decreto 14 marzo 2022 sia necessario, ad integrazione della disciplina generale del RAST, definire specifiche misure relative all'anno termico di stoccaggio 2022/2023, in particolare, prevedendo:
 - in luogo di quanto previsto all'articolo 15, comma 5, del RAST, prezzi di riserva nulli per tutte le procedure di conferimento delle capacità di stoccaggio, senza gli obblighi di riservatezza previsti dal comma 4 del medesimo articolo;
 - i costi legati ai consumi tecnici delle centrali di compressione e di trattamento non siano applicati agli utenti dello stoccaggio;
 - ai fini dell'applicazione dei corrispettivi per il mancato riempimento, le disposizioni dell'articolo 26 del RAST siano integrate prevedendo che nel caso in cui, al termine del mese di ottobre 2022, la giacenza dell'utente in stoccaggio risulti inferiore rispetto alla giacenza minima di cui al comma 17.1 del RAST, l'impresa di stoccaggio, in luogo del corrispettivo di cui al comma 26.1, applichi un corrispettivo pari a 1,15 €/MWh, commisurato all'onere finanziario

- non sostenuto nel caso di mancato riempimento della capacità conferita;
- l'applicazione di un corrispettivo nullo alle capacità di stoccaggio allocate ai sensi dell'articolo 6 del decreto 14 marzo 2022 ai titolari del gas in giacenza negli stoccaggi all'1 aprile 2022;
- sia necessario, con successivo provvedimento, definire le modalità:
 - di copertura dei costi legati ai consumi tecnici delle centrali di compressione e di trattamento;
 - di approvvigionamento dei volumi gas da riconoscere ai medesimi fini in natura;
- sia necessario che le imprese di stoccaggio organizzino le procedure di conferimento tenendo conto delle disposizioni del presente provvedimento

DELIBERA

1. di prevedere, per l'anno termico dello stoccaggio 2022-2023:
 - a) prezzi di riserva nulli per tutte le procedure di conferimento delle capacità per i servizi di stoccaggio di modulazione di cui agli articoli 10 e 11 del RAST, senza gli obblighi di riservatezza in capo alle imprese di stoccaggio;
 - b) che i costi legati ai consumi tecnici delle centrali di compressione e di trattamento non siano applicati agli utenti dello stoccaggio;
 - c) che nel caso in cui, al termine del mese di ottobre 2022, la giacenza dell'utente in stoccaggio risulti inferiore rispetto alla giacenza minima di cui al comma 17.1 del RAST, l'impresa di stoccaggio, in luogo del corrispettivo di cui al comma 26.1, applichi un corrispettivo pari a 1,15 €/MWh;
 - d) l'applicazione di un corrispettivo nullo alle capacità di stoccaggio allocate ai sensi dell'articolo 6 del decreto 14 marzo 2022 ai titolari del gas in giacenza negli stoccaggi all'1 aprile 2022;
2. di notificare il presente provvedimento al Ministero della transizione ecologica e alle società Stogit S.p.A., Edison Stoccaggio S.p.A. e Ital Gas Storage S.p.A.;
3. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità.

15 marzo 2022

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini